

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. C. 3194 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) <i>(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)</i>	137
ALLEGATO 1 (Proposta di parere)	143
ALLEGATO 2 (Proposta di parere alternativo del Gruppo MoVimento 5 Stelle)	145
ALLEGATO 3 (Parere approvato)	146

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI. Atto n. 204 <i>(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)</i>	139
--	-----

SEDE REFERENTE:

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2786 Bindi e C. 2737 Bindi <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	141
ALLEGATO 4 (Emendamenti e proposte di riformulazione del Relatore)	148

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.45.

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

C. 3194 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 settembre 2015.

Anna ROSSOMANDO (PD), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata, nella seduta odierna, ad esprimere il parere sul provvedimento recante la « Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sugli appalti pubblici e sulle concessioni, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici » (AC 3194). Al riguardo, rammenta che la Commissione Ambiente ha concluso l'esame delle proposte emendative riferite al disegno di legge in discussione nella seduta del 30 settembre scorso, apportando al testo originario del disegno di legge alcune modifiche. Con riferimento ai profili di stretta competenza della Commissione Giustizia, segnala che non sono state modificate le disposizioni contenute all'articolo 1, comma 1, lettera l), n. 4, dove si prevede che nell'esercizio della delega, debba obbligatoriamente essere previsto il ricorso a conti dedicati per le imprese aggiudicatrici di appalti pubblici, attraverso i quali regolare tutti i flussi finanziari dei pagamenti verso i prestatori d'opera e di lavoro e verso le imprese che entrano a vario titolo in rapporto con l'impresa aggiudicatrice in relazione agli appalti assegnati. Al riguardo, ribadisce le osservazioni già formulate nella seduta del 9 settembre scorso. Segnala, altresì, che oggetto di modifica sono state, invece, le disposizioni di cui al medesimo articolo 1, comma 1, lettera l), numero 5, dove è prevista, tra i criteri di delega, l'introduzione di un sistema amministrativo, regolato sotto la direzione dell'ANAC, di penalità e premialità per la denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di appalti pubblici e di servizi, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi. In base a tali disposizioni, come modificate dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente, deve essere altresì previsto uno specifico regime sanzionatorio nei casi di omessa o tardiva denuncia, individuando inoltre le norme del codice la cui violazione determina la comminazione di sanzioni amministrative da parte del-

l'ANAC. Inoltre, sono state modificate dalla Commissione di merito le disposizioni di cui alla lettera nn) del medesimo articolo 1, comma 1, dove è prevista la revisione del vigente sistema di qualificazione degli operatori economici in base a criteri di omogeneità e trasparenza, e verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane, organiche all'impresa, nonché delle attività effettivamente eseguite. Si prevede, inoltre, che la revisione del predetto sistema di qualificazione dovrà avvenire: introducendo misure di premialità connesse a criteri reputazionali basati su parametri oggettivi e misurabili e su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti e la gestione dei contenziosi; assicurando gli opportuni raccordi con la normativa vigente in materia di rating di legalità; prevedendo in ogni caso la decadenza delle attestazioni in caso di procedure di fallimento oppure la sospensione in caso di concordato « con riserva » o « con continuità aziendale. Anche in relazione a tali aspetti del provvedimento, richiama le osservazioni già formulate nella seduta del 9 settembre scorso. Rileva, infine, che tra le norme oggetto di modifica figurano quelle di cui alla successiva lettera pp), dove è prevista la razionalizzazione dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto, attraverso la limitazione del ricorso alle procedure arbitrali e a quelle amministrative. In base alle modifiche apportate dalla Commissione di merito, dovranno essere indicati espressamente i casi di ricorso alle predette procedure secondo modalità idonee a garantirne adeguatamente trasparenza, celerità ed economicità, nonché ad assicurare requisiti di integrità, imparzialità e responsabilità degli arbitri e degli eventuali ausiliari, in ogni caso sotto il controllo pubblico e riducendone il costo.

Ciò premesso, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Francesca BUSINAROLO (M5S) presenta e illustra, a nome del suo gruppo parlamentare, una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 2*), nella quale si rappresenta l'opportunità che la Commissione di merito, relativamente all'attribuzione all'ANAC del potere di adottare atti di indirizzo (linee guida, bandi-tipo o contratti tipo), introduca, all'articolo 1, comma 1, lettera o), una disposizione che preveda l'eventuale creazione di modelli di dichiarazione uniformi per tutte le amministrazioni.

Carlo SARRO (FI-PdL) rileva l'opportunità che sia prevista la predisposizione di bandi-tipo diretti a garantire la semplificazione, la chiarezza e determinatezza dei requisiti, sia soggettivi che oggettivi, di partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica.

Giuseppe BERRETTA (PD), nell'associarsi alle considerazioni del collega Sarro, richiede che debba essere fatto riferimento esplicito a requisiti anche di natura morale.

Franco VAZIO (PD) ritiene che la questione posta dai colleghi riguardi soprattutto l'esigenza di favorire, quanto più possibile, la comprensione dei bandi di gara, al fine di scongiurare equivoci interpretativi e il contenzioso che ne consegue.

Carlo SARRO (FI-PdL) ribadisce la necessità che vengano previsti uniformi criteri di formulazione dei bandi, al fine di rendere comprensibili i requisiti oggettivi e soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche.

Anna ROSSOMANDO (PD), nel concordare con le considerazioni testé espresse dai colleghi, presenta una nuova proposta di parere (*vedi allegato 3*).

Francesca BUSINAROLO (M5S), nel prendere atto della nuova proposta di parere formulata dalla relatrice, ritira, a nome del suo gruppo, la proposta di

parere alternativa presentata dal Movimento Cinque Stelle.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, mette in votazione la nuova proposta di parere della relatrice, avvertendo che in caso di approvazione non so porrà in votazione la proposta alternativa del gruppo Movimento 5 Stelle.

La Commissione approva la nuova proposta di parere presentata dalla relatrice (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 15.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 7 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 15.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.

Atto n. 204.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, rammenta che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI. Segnala che il provvedimento attua la delega conferita al Governo con l'articolo 1 della

legge n. 96 del 2013 (legge di delegazione europea 2013) e dall'all. B della stessa legge con riferimento alla direttiva 2012/29/UE. La direttiva detta una articolata disciplina a garanzia dei diritti della persona offesa dal reato nell'ambito del procedimento penale. La Direttiva 2012/29/UE – dando attuazione ad uno dei principali punti del Programma di Stoccolma – istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime dei reati. La direttiva ha sostituito la Decisione quadro 2001/220/GAI, mai attuata dall'Italia, rivedendo e integrando i principi enunciati in tale decisione. Lo schema di decreto legislativo intende dare attuazione alla citata direttiva 2012/29/UE integrando con specifiche, mirate disposizioni il quadro di tutele che già l'ordinamento processuale penale assicura alle vittime del reato. Nel passare all'esame dei contenuti del provvedimento, segnala che l'articolo 1 modifica in più punti il codice di procedura penale. La lettera *a*) aggiunge (n. 1) un comma *2-bis* all'articolo 90 con cui è stabilito che il giudice disponga, anche d'ufficio, una perizia in caso di dubbio sull'età della vittima del reato. Una disposizione analoga è attualmente prevista dall'articolo 8 delle Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale in relazione alla incertezza sulla minore età dell'imputato. Se anche la perizia non scioglie i dubbi sull'età della vittima si presume la minore età, ma soltanto a fini processuali di garanzia. L'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva, stabilisce che, ove l'età della vittima risulti incerta e vi sia motivo di ritenere che si tratti di un minore, si presume che la vittima sia un minore. La stessa lett. *a*) (n. 2) integra il contenuto del comma 3 dello stesso articolo 90 che prevede attualmente, in caso di decesso della persona offesa dal reato, che le facoltà in capo alla vittima possono essere esercitate dai prossimi congiunti. Tali facoltà potranno essere, infatti, esercitate anche da chi, legato alla vittima da relazione affettiva, con essa stabilmente convivente. La nuova disposizione attua quanto stabilito dall'articolo 2, lett. *b*), della direttiva che comprende nella defi-

nizione di « familiare » anche « la persona che convive con la vittima in una relazione intima, nello stesso nucleo familiare e in modo stabile e continuo ». La lettera *b*) aggiunge al codice processuale penale gli articoli *90-bis* e *90-ter*, relativi al diritto della vittima a ricevere una serie di informazioni concernenti il procedimento penale nonché sulle vicende relative alla eventuale scarcerazione o evasione dell'imputato (o condannato). La lettera *c*) aggiunge al codice di rito l'articolo *143-bis*, intervenendo in materia di diritto all'interprete e alla traduzione, la cui disciplina, attualmente contenuta nell'articolo 143 codice di procedura penale riguarda il solo imputato. La nuova disposizione prevede altri casi di nomina dell'interprete e di diritto alla traduzione di atti, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 7 della direttiva. Il recente Decreto legislativo n. 32/2014, di attuazione della direttiva 2010/64/UE (sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali) ha, in particolare, dettato una nuova formulazione dell'articolo 143 codice di procedura penale del diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali che riguarda l'imputato. L'interprete è nominato dal giudice, anche d'ufficio: quando sia necessario tradurre una dichiarazione pervenuta in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intellegibile; quando chi vuole fare una dichiarazione scritta non conosca la lingua italiana (la dichiarazione fatta per iscritto è inserita a verbale con la traduzione fatta dall'interprete); quando occorra sentire in audizione la vittima del reato che non conosce la lingua italiana o quando questi vuole partecipare all'udienza e abbia chiesto assistenza linguistica. L'assistenza di un interprete può assicurarsi anche mediante collegamento a distanza (escluso quando la sua presenza fisica risulti necessaria per assicurare alla vittima il diritto alla corretta comprensione del procedimento). La traduzione degli atti è gratuita solo quando essi risultino essenziali all'esercizio dei suoi diritti nel procedimento penale; la traduzione può essere fatta oralmente o per riassunto (a meno

che non pregiudichi i diritti della vittima). Le lettere *d*) ed *e*) dell'articolo 1 dello schema di decreto, rispettivamente, aggiungono un comma 5-*quater* all'articolo 398 e modificano il comma 4-*quater* dell'articolo 498 codice di procedura penale per garantire che le modalità della testimonianza non danneggino le vittime del reato in stato di particolare vulnerabilità. Il nuovo comma 5-*quater* dell'articolo 398 codice di procedura penale (lett. *d*) estende alla disciplina dell'incidente probatorio la possibilità, già prevista per la testimonianza, che l'esame della persona offesa in condizioni di particolare vulnerabilità avvenga in modalità protette su richiesta sua o del difensore. Il nuovo comma 4-*quater* dell'articolo 498 codice di procedura penale (lett. *e*) estende a tutte le vittime in stato di particolare vulnerabilità la possibilità di testimonianza in modalità protette, su richiesta della persona offesa o del difensore; si prescinde, quindi, dal catalogo dei gravi reati di cui al comma 4-*ter* anche se si prevede che la particolare vulnerabilità vada desunta comunque anche dal tipo di reato subito e dalle sue circostanze; gli altri elementi da considerare sono l'età della vittima e l'eventuale stato di infermità o deficienza psichica. Rileva che, l'articolo 2 del provvedimento in esame aggiunge gli articoli 107-*ter* e 108-*ter* alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. Il primo (articolo 107-*ter*) soddisfa quanto richiesto dall'articolo 5, commi 2 e 3, della direttiva, in relazione al diritto della persona offesa dal reato di sporgere denuncia o presentare querela utilizzando la lingua da essa conosciuta (o ricevendo la necessaria assistenza linguistica) nonché di ricevere, previa richiesta, attestazione della denuncia o querela (tale ultima previsione è già prevista, in generale, dall'articolo 107 delle disposizioni di attuazione). L'articolo 108-*ter* risponde a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 3, della direttiva. La disposizione individua infatti come autorità di assistenza della vittima residente (o domiciliata) in Italia che subisce un reato in altro Stato della UE, il PG presso la Corte d'appello; quest'ultimo riceve dal

Procuratore della Repubblica del circondario di residenza-domicilio della vittima la denuncia o la querela e la inoltra all'autorità giudiziaria straniera competente. Fa presente, infine, che l'articolo 3 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del decreto, quantificati in euro 1.280.000 all'anno a decorrere dal 2016.

La seduta termina alle 15.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 7 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 15.25.

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.

C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2786 Bindi e C. 2737 Bindi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 30 settembre 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che nelle scorse sedute il relatore ha espresso il parere sugli emendamenti presentati agli articoli del testo, riservandosi di esprimere il parere sugli articoli aggiuntivi all'articolo 32 nella seduta odierna. Comunica che il relatore ha nel frattempo presentato ulteriori emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi (*vedi allegato 4*) e che ha ritirato i subemendamenti 0.14.01.1. e 0.32.08.100.

Davide MATTIELLO (PD), *relatore*, precisa, preliminarmente, di aver presentato ulteriori emendamenti a seguito di una

rilettura del testo alla luce dei pareri espressi, che ha evidenziato alcune incongruenze del testo risultante dagli emendamenti sui quali aveva espresso parere favorevole. Raccomanda, quindi, l'approvazione dei subemendamenti a sua firma 0.1.1.500, 0.1.1.501, 0.1.1.502 e 0.1.1.503, riferiti all'emendamento Bindi 1.1. Presenta una nuova formulazione del subemendamento a sua firma 0.1.3.100, riferito all'emendamento Bindi 1.3, nonché del suo subemendamento 0.1.5.101, riferito all'emendamento Bindi 1.5, subemendamenti dei quali raccomanda l'approvazione. Raccomanda, altresì, l'approvazione dei suoi subemendamenti 0.1.6.503, 0.1.6.500, 0.1.6.501, 0.1.6.502, riferiti all'emendamento Bindi 1.6, e del subemendamento a sua firma 0.2.1.500, riferito all'emendamento Bindi 2.1. Propone la riformulazione dell'emendamento Ferranti 2.100 e presenta una nuova formulazione del subemendamento a sua firma 0.4.1.100, nonché una ulteriore nuova formulazione del suo subemendamento 0.4.1.101 ed una nuova formulazione del proprio subemendamento 0.4.1.102, subemendamenti riferiti all'emendamento Bindi 4.1. Propone una nuova riformulazione dell'emendamento Bindi 5.1, mentre raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.14.01.600, riferito all'articolo aggiuntivo Bindi 14.01, del suo subemendamento 0.19.2.500, riferito all'emendamento Bindi 19.2, nonché del suo subemendamento 0.21.1.500, riferito all'emendamento Bindi 21.1. Raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.22.1.500 e presenta una nuova formulazione del suo subemendamento 0.22.1.1, entrambi riferiti all'emendamento Bindi 22.1. Raccomanda l'approvazione dei suoi

emendamenti 24.500 e 24.501, nonché degli articoli aggiuntivi a sua firma 32.0600, 32.500, 32.0501, 32.0503, 32.0504 e 32.0505. Infine, raccomanda, altresì, l'approvazione del suo subemendamento 0.32.011.100, riferito all'articolo aggiuntivo Bindi 32.011.

Nel passare all'esame degli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 32, esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Bindi 32.011 e 32.012, Ferranti 32.0100, Bindi 32.04 e 32.015, sugli identici articoli aggiuntivi Ferranti 32.0101 e Bindi 32.016, nonché sugli articoli aggiuntivi Bindi 32.011 e Sarti 32.010 ove riformulato in modo identico all'articolo aggiuntivo Bindi 32.011. Esprime, altresì, parere favorevole sul subemendamento Ferranti 0.32.012.100, riferito all'articolo aggiuntivo Bindi 32.012, sul quale, altresì, parere favorevole. Esprime, infine, parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Berretta 32.0120, Bindi 32.019, 32.020 e 32.021. Sui restanti articoli aggiuntivi formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario.

Giulia SARTI (M5S), in ragione della particolare complessità del provvedimento, chiede chiarimenti in ordine all'eventuale possibilità di presentare ulteriori proposte emendative o subemendative riferite al provvedimento stesso.

Donatella FERRANTI, *presidente*, chiarisce che eventuali nuovi emendamenti potranno essere presentati nel corso dell'esame in Assemblea. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

ALLEGATO 1

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. C. 3194 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA DI PARERE

La Commissione Giustizia,

esaminato il provvedimento in oggetto,

rilevato che:

il disegno di legge in discussione si propone lo scopo di procedere ad un complessivo riordino della disciplina in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, delegando il Governo ad attuare la nuova disciplina europea in materia;

all'articolo 1, comma 1, lettera l), n. 4), si dispone che, nell'esercizio della predetta delega, sia previsto obbligatoriamente il ricorso a conti dedicati per le imprese aggiudicatrici di appalti pubblici attraverso i quali regolare tutti i flussi finanziari dei pagamenti verso tutti i prestatori d'opera e di lavoro e verso tutte le imprese che entrano a vario titolo in rapporto con l'impresa aggiudicatrice in relazione agli appalti assegnati;

per meglio definire l'ambito di applicazione della norma, sarebbe opportuno prevedere l'obbligatorietà di accensione di uno specifico conto in relazione a ciascun appalto, evitando l'equivoco riferimento agli « appalti assegnati »;

osservato che:

la lettera *nn)* del medesimo comma 1 dell'articolo 1, prevede la revisione del vigente sistema di qualificazione degli operatori economici in base a criteri di omogeneità e trasparenza, e verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane, organiche all'impresa, nonché delle attività effettivamente eseguite;

andrebbe valutata l'opportunità di un coordinamento tra il criterio di cui alla predetta lettera *nn)* e quello di cui alla lettera *s)*, che consente l'utilizzo del documento di gara unico europeo (DGUE);

preso positivamente atto delle modifiche introdotte dalla Commissione di merito, relative alle disposizioni contenute all'articolo 1, comma 1, lettera l), numero 5), e lettera *pp)*, concernenti, rispettivamente, l'introduzione di un sistema amministrativo, regolato sotto la direzione dell'ANAC, di penalità e premialità per la denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive, e la razionalizzazione dei

metodi di risoluzione delle controversie alternative al rimedio giurisdizionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 1, comma 1, lettera l), numero 4), si valuti l'opportunità, per

meglio definire l'ambito di applicazione della norma, di prevedere l'obbligatorietà di accensione di uno specifico conto in relazione a ciascun appalto, evitando l'equivoco riferimento agli « appalti assegnati »;

2) si valuti l'opportunità di coordinare il criterio di delega di cui al medesimo articolo 1, comma 1, lettera nn), con quello di cui alla precedente lettera s), che consente l'utilizzo del documento di gara unico europeo.

ALLEGATO 2

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. C. 3194 Governo, approvato dal Senato.

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO
DEL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE**

La Commissione Giustizia,

esaminato per le parti di competenza il nuovo testo elaborato, in sede referente, dalla Commissione Giustizia, del disegno di legge recante: «Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sugli appalti pubblici e sulle concessioni, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici», A.C. 3194;

considerato che:

Il testo, nel suo complesso, risulta condivisibile in quanto persegue la finalità del riordino della normativa vigente in materia di contratti pubblici e concessioni;

ritenuto che:

l'articolo 1, comma 1, lettere *o*) e *p*) prevede un ampliamento delle funzioni in capo all'ANAC, a cui vengono attribuiti poteri di controllo, di raccomandazione, di intervento cautelare, di deterrenza e sanzionatori, di adozioni di atti di indirizzo (linee guida, bandi-tipo, contratti-tipo) ed altri strumenti di regolazione flessibile, anche dotati di efficacia vincolante;

ritenuto che:

e soluzioni individuate nel provvedimento, seppur per certi versi migliora-

tive, dell'attuale disciplina in materia di appalti pubblici e concessioni, presentano profili di criticità che meritano di essere segnalati:

relativamente all'attribuzione all'ANAC di poteri di adozione di atti di indirizzo (linee-guida, bandi-tipo, contratti-tipo), come disposto dall'articolo 1, comma 1, lettere *o*) e *p*), occorre sottolineare che lo strumento bando-tipo è da anni utilizzato dall'ANAC con risultati del tutto fallimentari. L'evoluzione della norma è troppo rapida e costante per consentire la creazione stabile di un formulario, mentre sarebbe opportuno prevedere la creazione di modelli di dichiarazioni che possano essere uguali per tutte le amministrazioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettere *o*) e *p*) l'eventuale creazione di modelli di dichiarazioni uguali per tutte le amministrazioni.

ALLEGATO 3

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. C. 3194 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,
esaminato il provvedimento in oggetto;

rilevato che:

il disegno di legge in discussione si propone lo scopo di procedere ad un complessivo riordino della disciplina in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, delegando il Governo ad attuare la nuova disciplina europea in materia;

all'articolo 1, comma 1, lettera l), n. 4), si dispone che, nell'esercizio della predetta delega, sia previsto obbligatoriamente il ricorso a conti dedicati per le imprese aggiudicatrici di appalti pubblici attraverso i quali regolare tutti i flussi finanziari dei pagamenti verso tutti i prestatori d'opera e di lavoro e verso tutte le imprese che entrano a vario titolo in rapporto con l'impresa aggiudicatrice in relazione agli appalti assegnati;

per meglio definire l'ambito di applicazione della norma, sarebbe opportuno prevedere l'obbligatorietà di accensione di uno specifico conto in relazione a ciascun appalto, evitando l'equivoco riferimento agli « appalti assegnati »;

osservato che:

la lettera nn) del medesimo comma 1 dell'articolo 1, prevede la revisione del

vigente sistema di qualificazione degli operatori economici in base a criteri di omogeneità e trasparenza, e verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane, organiche all'impresa, nonché delle attività effettivamente eseguite;

andrebbe valutata l'opportunità di un coordinamento tra il criterio di cui alla predetta lettera nn) e quello di cui alla lettera s), che consente l'utilizzo del documento di gara unico europeo (DGUE);

rilevato che l'articolo 1, comma 1, lettera o) prevede un ampliamento delle attribuzioni dell'ANAC al fine di garantire una maggiore trasparenza nel settore degli appalti pubblici e dei contratti di concessione prevedendo anche l'adozione di atti di indirizzo, quali bandi tipo;

ritenuto che i predetti bandi tipo debbano essere formulati in maniera tale da garantire, in un'ottica di semplificazione, anche la chiarezza, determinatezza e trasparenza dei requisiti, anche morali, di partecipazione alla gara;

ritenuto che in riferimento all'ampliamento di attribuzioni dell'ANAC, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), sarebbe opportuno prevedere la formulazione di

modelli di atti dichiarativi dei soggetti partecipanti alla gara al fine di realizzare livelli standard dell'attività amministrativa;

preso positivamente atto delle modifiche introdotte dalla Commissione di merito, relative alle disposizioni contenute all'articolo 1, comma 1, lettera *l*), numero 5), e lettera *pp*), concernenti, rispettivamente, l'introduzione di un sistema amministrativo, regolato sotto la direzione dell'ANAC, di penalità e premialità per la denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive, e la razionalizzazione dei metodi di risoluzione delle controversie alternative al rimedio giurisdizionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 1, comma 1, lettera *l*), numero 4), si valuti l'opportunità, per

meglio definire l'ambito di applicazione della norma, di prevedere l'obbligatorietà di accensione di uno specifico conto in relazione a ciascun appalto, evitando l'equivoco riferimento agli « appalti assegnati »;

2) all'articolo 1, comma 1, lettera *o*), la Commissione di merito valuti l'opportunità di prevedere che i bandi tipo siano formulati in maniera tale da garantire la chiarezza e determinatezza dei requisiti oggettivi e soggettivi, anche morali, di partecipazione alla gara;

3) all'articolo 1, comma 1, lettera *o*), la Commissione di merito valuti l'opportunità di prevedere che l'ANAC formuli anche modelli di atti dichiarativi;

4) si valuti l'opportunità di coordinare il criterio di delega di cui al medesimo articolo 1, comma 1, lettera *nn*), con quello di cui alla precedente lettera *s*), che consente l'utilizzo del documento di gara unico europeo.

ALLEGATO 4

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2786 Bindi e C. 2737 Bindi.

**EMENDAMENTI E PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE
DEL RELATORE**

ART. 1.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.1 BINDI

Al comma 1, capoverso ART. 7, comma 1, sopprimere le parole: o laddove richiesto, del parere del procuratore distrettuale o dei decorso del termine fissato dall'articolo 5-bis, comma 2, per esprimerlo.

0. 1. 1. 500. Il Relatore.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.1 BINDI

Al comma 1, capoverso ART. 7, comma 2, dopo le parole: dei contenuti della proposta inserire le seguenti le parole: ovvero copia della proposta e degli eventuali decreti con cui il Tribunale ha acquisito documentazione.

0. 1. 1. 501. Il Relatore.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.1 BINDI

Al comma 1, capoverso ART. 7, comma 6, sopprimere le parole: e, se egli non ottempera all'invito, può ordinare l'accompagnamento a mezzo di forza pubblica.

0. 1. 1. 502. Il Relatore.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.1 BINDI

Al comma 1, capoverso ART. 7, comma 12, sostituire le parole: al procuratore distrettuale con le seguenti: al procuratore della Repubblica.

0. 1. 1. 503. Il Relatore.

NUOVA FORMULAZIONE
SUBEMENDAMENTO 0.1.3.100

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

« 1-bis. Il sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali totalitarie si estende di diritto a tutti i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e successivi del codice civile ».

0. 1. 3. 100. (nuova formulazione). Il Relatore.

NUOVA FORMULAZIONE
SUBEMENDAMENTO 0.1.5.101

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

« 1-bis. La confisca avente ad oggetto partecipazioni sociali totalitarie si estende di diritto a tutti i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e successivi del codice civile ».

0. 1. 5. 101. (nuova formulazione). Il Relatore.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.6 BINDI

Al comma 5, capoverso ART.24, comma 2, dopo le parole: perde efficacia *inserire le seguenti:* e va dichiarata l'improcedibilità della proposta.

Conseguentemente al medesimo comma, dopo il primo periodo inserire il seguente: L'improcedibilità non preclude la possibilità di avanzare una nuova proposta.

0. 1. 6. 503. Il Relatore.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.6 BINDI

Al comma 7, capoverso ART. 27, comma 2-bis, sostituire le parole: al procuratore distrettuale *con le seguenti:* al procuratore della Repubblica.

0. 1. 6. 500. Il Relatore.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.6 BINDI

Al comma 7, capoverso ART. 27, comma 6, dopo le parole: perde efficacia *inserire le seguenti:* e va dichiarata l'improcedibilità della proposta.

0. 1. 6. 501. Il Relatore.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.6 BINDI

Al comma 7, capoverso ART. 27, comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: L'improcedibilità non preclude la possibilità di avanzare una nuova proposta.

0. 1. 6. 502. Il Relatore.

ART. 2.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 2.1 BINDI

Al comma 1, capoverso 2-sexies, primo periodo, sostituire le parole: della Corte di appello *con le seguenti:* presso la Corte di appello.

0. 2. 1. 500. Il Relatore.

PROPOSTA DI RIFORMULAZIONE
ALL'EMENDAMENTO 2.100

Al comma 1, capoverso 2-sexies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il presidente del tribunale o della Corte di Appello assicura che il collegio o la sezione sia prevalentemente composto da magistrati di specifica esperienza nella materia della prevenzione o dei reati di criminalità organizzata, o che abbiano svolto funzioni civili, fallimentari e societarie, garantendo la necessaria integrazione delle competenze.

0. 2. 1. 501. (ex 2. 100). Ferranti.

ART. 4.

NUOVA FORMULAZIONE DEL SUBEMENDAMENTO
0.4.1.100 DEL RELATORE

Al comma 1, capoverso ART. 35, sostituire il comma 2, con i seguenti:

« 2. L'amministratore giudiziario è scelto tra gli iscritti nell'albo nazionale degli amministratori giudiziari secondo criteri di trasparenza che assicurano la rotazione degli incarichi tra gli amministratori, nonché di corrispondenza tra i profili professionali e i beni sequestrati, definiti con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno per gli aspetti relativi all'individuazione dei coadiutori ed il Ministro dello sviluppo economico. Con lo stesso decreto sono altresì stabiliti i criteri per l'individuazione degli incarichi per i quali la particolare complessità dell'amministrazione o l'eccezionalità del valore del patrimonio da amministrare determinano il divieto di cumulo. L'amministratore giudiziario è nominato con decreto motivato. All'atto della nomina l'amministratore giudiziario comunica al tribunale se e quali incarichi analoghi egli abbia in corso.

2-bis. L'amministratore giudiziario di aziende sequestrate è scelto tra gli iscritti

nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Non possono essere nominate amministratori giudiziari di aziende sequestrate le persone che, al momento della nomina, risultino affidatarie di altro incarico, ancora in corso, di amministratore giudiziario di aziende sequestrate »;

0. 4. 1. 100. (nuova formulazione). Il Relatore.

ULTERIORE NUOVA FORMULAZIONE DEL
SUBEMENDAMENTO 0.4.1.101 DEL RELATORE

Al comma 4, capoverso ART. 38, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sostituire le parole: Fino alla confisca definitiva nei procedimenti di prevenzione e fino alla irrevocabilità della confisca disposta nei procedimenti penali *con le seguenti:* Fino al decreto di confisca di secondo grado emesso dalla Corte di Appello nei procedimenti di prevenzione;

b) al comma 3 sostituire le parole: Dopo che il provvedimento di confisca diviene irrevocabile *con le seguenti:* Con il provvedimento di confisca emesso in giudizio di appello;

c) al comma 3 dopo le parole: conferita all'Agenzia *inserire le seguenti:* , sotto la direzione del giudice delegato e ferme restando le competenze del Tribunale,.

0. 4. 1. 101. (ulteriore nuova formulazione). Il Relatore.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 4.1 BINDI

Al comma 6, capoverso ART. 40, comma 5-ter apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: può destinare *con la seguente:* destina;

b) sostituire le parole: può procedere *con la seguente:* dispone.

0. 4. 1. 102. (nuova formulazione). Il Relatore.

PROPOSTA DI RIFORMULAZIONE
DELL'EMENDAMENTO 5.1 BINDI

Al comma 1, lettera b), sostituire i capoversi 1-ter e 1-quater con i seguenti:

« 1-ter. Nella proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività, l'amministratore giudiziario indica l'elenco nominativo dei creditori e di coloro che vantano diritti reali o personali, di godimento o di garanzia, sui beni ai sensi dell'articolo 57, comma 1, specificando i crediti che originano dai rapporti di cui all'articolo 56, quelli che sono collegati a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività e quelli che riguardano rapporti esauriti, non provati o non funzionali all'attività di impresa. L'amministratore giudiziario indica altresì l'elenco nominativo delle persone che risultano prestare o avere prestato attività lavorativa in favore dell'impresa, specificando la natura dei rapporti di lavoro esistenti nonché quelli necessari per la prosecuzione della attività; riferisce in ordine alla presenza di organizzazioni sindacali all'interno dell'azienda al momento del sequestro e provvede ad acquisire loro eventuali proposte sul programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività, che trasmette, con proprio parere, al giudice delegato. Qualora il sequestro abbia a oggetto partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, il tribunale impartisce le direttive sull'eventuale revoca dell'amministratore della società che può essere nominato, nelle forme previste dal comma 6, lettera a), nella persona dell'amministratore giudiziario; qualora non sia prevista l'assunzione della qualità di amministratore della società, il tribunale determina le modalità di controllo e di esercizio dei poteri da parte dell'amministrazione giudiziario.

1-*quater*. In ogni caso, entro trenta giorni dalla immissione in possesso, l'amministratore giudiziario viene autorizzato dal giudice delegato a proseguire l'attività dell'impresa o a sospenderla con riserva di rivalutare tali determinazioni dopo il deposito della relazione semestrale. Se il giudice autorizza la prosecuzione, conservano efficacia, fino all'approvazione del programma di cui al comma 1--quinquies, le autorizzazioni, le concessioni e i titoli abilitativi necessari allo svolgimento dell'attività, già rilasciati ai titolari delle aziende in sequestro in relazione ai compensi sequestrati.

1-*quinquies*. Il tribunale esamina la relazione di cui al comma 1 depositata dall'amministratore giudiziario, in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale con la sola partecipazione del pubblico ministero, dell'Agenzia e dell'amministratore giudiziario che vengono sentiti se compaiono. Ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione o di ripresa dell'impresa, il tribunale approva il programma con decreto motivato ed impartisce le direttive per la gestione dell'impresa.

1-*sexies*. Non operano le cause di scioglimento delle società sottoposte a sequestro per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile dalla data di immissione in possesso sino alla approvazione del programma di prosecuzione o ripresa della attività e, per lo stesso periodo, non si applicano gli articoli 2446 comma 2 e comma 3, 2447, 2482-bis comma 4, comma 5 e comma 6, e 2482-*ter* del codice civile. ».

Conseguentemente dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

« 5. Se mancano concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, il tribunale, acquisito il parere del pubblico ministero e dell'amministratore giudiziario, dispone la messa in liquidazione dell'impresa. In caso di insolvenza, si applica

l'articolo 63, comma 1. Con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità semplificate di liquidazione o cessazione dell'impresa, in particolare qualora sia priva di beni aziendali, con esenzione di ogni onere economico.

6. Nel caso di sequestro di partecipazioni societarie l'amministratore giudiziario esercita i poteri che spettano al socio nei limiti della quota sequestrata; provvede, ove necessario e previa autorizzazione del giudice delegato a convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori, ad impugnare le delibere societarie di trasferimento della sede sociale, di trasformazione, fusione, incorporazione o estinzione della società, nonché ad approvare ogni altra modifica dello statuto utile al perseguimento degli scopi della impresa in sequestro ».

5. 1. Bindi.

ART. 14.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
14.01 BINDI

Al comma 2, capoverso ART. 44, comma 1, sopprimere le parole: e nei procedimenti penali,.

0. 14. 01. 600. Il Relatore.

ART. 19.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 19.2 BINDI

Al comma 1, capoverso ART. 52, comma 1, sostituire le parole: a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità con le seguenti: sempre che il creditore dimostri la buona fede e l'inconsapevole affidamento.

0. 19. 2. 500. Il Relatore.

ART. 21.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 21.1 BINDI

Al comma 4, capoverso articolo 57, sostituire le parole: diritti reali o personali con le seguenti: diritti reali di godimento o garanzia o diritti personali.

0. 21. 1. 500. Il relatore.

ART. 22.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 22.1 BINDI

Al comma 1, capoverso ART. 110, comma 2, lettera c), dopo le parole: giudice dell'esecuzione, inserire le seguenti: anche ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, e amministrazione dei predetti beni a decorrere dalla conclusione dell'udienza preliminare; ausilio svolto.

0. 22. 1. 500. Il Relatore.

NUOVA FORMULAZIONE DI SUBEMENDAMENTO
AD EMENDAMENTO 22.1 BINDI

Al comma 1, capoverso articolo 110, comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente:

d) amministrazione e destinazione, ai sensi dell'articolo 38, dei beni confiscati, dal provvedimento di confisca emesso dalla Corte d'appello, in esito del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III.

Conseguentemente al medesimo comma, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) amministrazione, dal provvedimento di confisca emesso dalla Corte, e destinazione dei beni confiscati, anche ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-

legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, in esito ai procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;.

0. 22. 1. 1. (nuova formulazione). Il Relatore.

ART. 24.

Al comma 1, lettera a) capoverso, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: 517-ter e 517-quater inserire le seguenti: 452-quater, 452-octies, primo comma, 603-bis;

b) dopo le parole: 648-bis, 648-ter inserire le seguenti: e 648-ter.1;

c) dopo le parole: Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 inserire le seguenti: dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;.

24. 500. Il Relatore.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con le seguenti:

d) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

4-bis. Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 2 ter del presente articolo, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali casi l'Agenzia coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei

beni sequestrati, fino al provvedimento di confisca emesso dalla Corte d'appello nei procedimenti penali e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.

24. 501. Il Relatore.

ART. 32.

Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), dopo le parole: n. 356 sono aggiunte le seguenti: ovvero del delitto di cui all'articolo 418 del codice penale;

b) dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

i-bis) ai soggetti indiziati di uno dei delitti di cui agli articoli 314, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320 e 322-*bis* del codice penale.

32. 0600. Il Relatore.

Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: dimora la persona *sono inserite le seguenti:* dandone comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. La proposta deve essere depositata presso la cancelleria delle sezioni o dei collegi del tribunale del distretto di cui al

comma 2-*sexies* dell'articolo 12 dell'articolo 7-*bis* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

32. 500. Il Relatore.

Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 16 devono essere proposte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal procuratore nazionale antimafia, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia le misure di prevenzione patrimoniali di cui al presente titolo. ».

b) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-*bis*. Al procuratore della Repubblica indicato ai commi 1 e 2, spettano i poteri di coordinamento in ordine alle indagini ed alle proposte avanzate dal questore e dal direttore della Direzione investigativa antimafia, relative alle misure di prevenzione di cui al presente titolo. Ai fini dell'esercizio di tali poteri, il questore territorialmente competente ed il direttore della Direzione investigativa antimafia sono tenuti a:

a) dare immediata comunicazione dei nominativi delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali previsti dall'articolo 19;

b) tenere costantemente aggiornato ed informato il procuratore della Repubblica competente per territorio sullo svolgimento delle indagini;

c) dare comunicazione per iscritto della proposta al procuratore della Repub-

blica competente per territorio almeno dieci giorni prima della sua presentazione al Tribunale. La mancata comunicazione comporta l'inammissibilità della proposta;

d) trasmettere al procuratore della Repubblica competente per territorio, ove ritengano che non sussistano i presupposti per l'esercizio dell'azione di prevenzione, provvedimento motivato entro dieci giorni dall'adozione dello stesso.

32. 0501. Il Relatore.

Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:

1. All'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole « di cui ai commi 1, 2 e 3. » sono inserite le seguenti: « Possono altresì accedere, senza nuovi o maggiori oneri, al Sistema di interscambio flussi dati (SID) dell'Agenzia delle entrate e richiedere quanto ritenuto utile ai fini delle indagini ».

32. 0503. Il Relatore.

Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:

1. All'articolo 22, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: « dieci giorni » sono sostituite dalle seguenti: « trenta giorni »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2- *bis*. Nei casi previsti dai commi precedenti si applica, in quanto compatibile, il disposto dell'articolo 7. L'avviso di fissazione dell'udienza è notificato o comunicato 5 giorni prima dell'udienza. Ai fini del termine per la convalida si tiene conto dei termini di sospensione previsti dall'articolo 24, comma 2. ».

32. 0504. Il Relatore.

Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: « , salvo che ritenga di confermare l'amministratore » sono sostituite dalle seguenti: « , salvo che ritenga di confermare quello già nominato nel procedimento di prevenzione. »;

b) al comma 3 le parole da « il tribunale » alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « il tribunale, ove abbia disposto il sequestro, e sia ancora in corso il procedimento di prevenzione, dichiara, con decreto, che la stessa è stata già eseguita in sede penale. »;

2. All'articolo 104-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « all'articolo 2-*sexies*, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n.675 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159. »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 2. Il giudice che dispone il sequestro nomina un amministratore giudiziario ai fini della gestione e si applicano le norme di cui al libro I, titolo III del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159. 3. I compiti del giudice delegato alla procedura vengono svolti nel corso di tutto il procedimento dal giudice che ha emesso il decreto di sequestro ovvero, nel caso di provvedimento emesso da organo collegiale, dal giudice delegato nominato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35, comma 1. ».

32. 0505. Il Relatore.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
32.011 BINDI

Al comma 1:

sostituire la parola: agevoli *con le seguenti:* sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall'articolo 416-bis del codice penale o che possa, comunque, agevolare;

dopo le parole: ed 1) *inserire le seguenti:* ovvero per i delitti di cui agli articoli 629, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale;

al comma 6 sostituire le parole: che risultino essere frutto dell'attività illecita di agevolazione di cui al comma 1 *con le seguenti:* che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite.

0. 32. 011. 100. Il Relatore.